

## Quotidiano di Centro Studi Lavoro e Previdenza

### Edizione di lunedì 26 giugno 2023

#### **NEWS DEL GIORNO**

Inps: forniti i chiarimenti procedurali per fruire dell'incentivo under 36 di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Inps: liquidazione dell'incremento alle pensioni minime di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Inps: dettate le regole applicative per l'agevolazione donne di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Natura del trattamento retributivo per il lavoro straordinario di Redazione



# Inps: forniti i chiarimenti procedurali per fruire dell'incentivo under 36

di **Redazione** 

L'Inps, con <u>circolare 22 giugno 2023, n. 57</u>, fornisce i chiarimenti procedurali per poter procedere alla fruizione dell'esonero connesso all'assunzione a tempo indeterminato, ovvero alla trasformazione – sempre a tempo indeterminato – di rapporti precedentemente a tempo determinato, destinata a giovani con età inferiore ai 36 anni.

La circolare è immediatamente seguente alla decisione mediante la quale ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in trattazione.

L'impatto di tale previsione è estremamente esteso, in quanto la citata decisione riguarda le misure incentivanti previste sia dalla legge di bilancio per l'anno 2021 (la quale aveva proposto l'esonero per le assunzioni effettuate nel biennio 2021 – 2021) relativamente a rapporti instaurati – ovvero a trasformazioni effettuate – a partire dal 1° luglio 2022 e sino a tutto il 31 dicembre 2022, sia dalla legge di bilancio per l'anno 2023 (la quale ha esteso la misura per tutto l'anno 2023).

Le due misure, molto simili nel loro estendere l'agevolazione strutturale pari al 50 % introdotta dalla Legge di Bilancio per l'anno 2018, erano accomunate dall'attuale assenza di stanziamento da parte della Commissione Europea.

Tale previsione era particolarmente attesa in quanto già da tempo assunzioni e trasformazioni potenzialmente incentivabili non potevano in concreto fruire dell'esonero.

Con un unico provvedimento sono stati ora resi disponibili gli stanziamenti per le agevolazioni declinate dalle due Leggi di Bilancio.

Con grande tempismo, l'Inps ha pubblicato la circolare n. 57/2023 con la quale, dopo una ricognizione circa le caratteristiche delle agevolazioni in trattazione vengono passati in rassegna gli aspetti nevralgici per quanto attiene alla gestione degli adempimenti previdenziali.

Nel dettaglio, vengono affrontati tra gli altri temi quali la gestione di casi particolari, la tipologia di rapporti di lavoro incentivati, le caratteristiche soggettive dei lavoratori, l'attrazione della misura nel concetto di aiuti di Stato con necessità di rispettare l'annessa normativa e la compatibilità (esclusa) con altre misure incentivanti (ivi inclusa la



Decontribuzione sud).

Da ultimo, la circolare n. 57/2023 tratta il tema dell'esposizione nel flusso UniEMens con particolare riguardo alla corretta rendicontazione dei periodi pregressi, i quali (unitamente a quelli correnti), potranno essere gestiti a partire dal flusso di competenza di luglio 2023, e sino a quello di competenza di ottobre 2023.

Vista la rilevanza della tematica, seguiranno ulteriori approfondimenti nelle riviste del Gruppo Euroconference.

Seminario di specializzazione

## COME GESTIRE IL CONTENZIOSO CON GLI ENTI

accedi al sito >



# Inps: liquidazione dell'incremento alle pensioni minime di Redazione

L'Inps, con messaggio 22 giugno 2023, n. 2329, ha fornito le indicazioni inerenti alle modalità di liquidazione dell'incremento delle pensioni aventi importo uguale, ovvero inferiore, al trattamento minimo, coerentemente con la misura introdotta dalla Legge 29 dicembre 2023, n. 197, di bilancio per l'anno 2023.

Il messaggio precisa come sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento in oggetto, comprensivo anche degli arretrati calcolati a far data dalla decorrenza del beneficio.

Tale misura è stata prevista per i trattamenti pensionistici rientranti nella platea degli aventi diritto, e riconosciuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024.

Il messaggio n. 2329/2023 evidenzia le misure dell'incremento che sono:

- per l'anno 2023:
- 1. 1,5 % per i soggetti infra75enni;
- 2. 6,4 % per i soggetti ultra75enni;
- per l'anno 2024: 2,7 % senza alcuna distinzione di età.

Viene poi ricordata la clausola di salvaguardia che opera a favore di quei trattamenti che sono superiori al minimo e comunque inferiori all'importo che si otterrebbe con l'incremento, che vengono elevati sino alla soglia citata.

Viene poi ricordato come in ipotesi di compimento del 75simo anno di età nel corso del 2023 l'importo venga adeguato in aumento dal mese successivo.

Il messaggio n. 2329/2023, da ultimo, evidenza la doppia valenza dell'incremento che se da un lato è pienamente imponibile dal punto di vista fiscale, dall'altro non deve essere computato ai fini della valutazione circa il superamento dei limiti reddituali previsti ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.



Seminario di specializzazione

# GESTIONE OPERATIVA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

accedi al sito >



# Inps: dettate le regole applicative per l'agevolazione donne di Redazione

L'Inps, con <u>circolare 23 giugno 2023, n. 58</u>, fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero per assunzione di lavoratrici donne.

Analogamente a quanto previsto per l'incentivo alle assunzioni di lavoratori *under* 36, la circolare Inps n. 58/2023 si colloca in immediata vicinanza con la recente decisione della Commissione Europea per il finanziamento delle misure agevolative previste dal nostro ordinamento a favore appunto di donne e di giovani.

Con la circolare in trattazione, l'Inps fornisce quindi le istruzioni operative, che sono peraltro estremamente attique rispetto a quelle introdotte per la gestione dell'incentivo *under* 36.

La gamma delle analogie parte già dal periodo complessivamente finanziato che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, anche in questo caso interessando le leggi di bilancio previste per gli anni 2021 – la quale prevedeva a suo tempo l'incentivo per le annualità 2021 e 2022, e che era rimasta incompiuta nell'attuazione per la porzione temporale successiva al 1° luglio 2022 – e 2023 – la quale a sua volta aveva previsto l'estensione per il periodo tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 dell'agevolazione.

La circolare Inps n. 58/2023 ricorda come tale incentivo costituisce l'estensione di quello strutturale introdotto dalla Legge n. 92/2012 (in misura pari al 50 %) e che, quindi, da questo derivino ad esempio le condizioni soggettive che debbono sussistere in capo alle lavoratrici per accedere al beneficio, intendendo con esse la definizione delle condizioni di svantaggio.

Per quello che riguarda i rapporti incentivati, l'agevolazione può essere riconosciuta in caso di contratto a tempo determinato (per un massimo di 12 mesi), indeterminato (per un massimo di 18 mesi) così come a seguito di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (complessivamente per 18 mesi sommando le due tipologie di rapporto).

La circolare ricorda, poi, la necessità di rispettare le condizionalità sancite dal D.Lgs. 150/2015, così come della presenza del Durc regolare; necessario anche l'incremento occupazionale netto.

Da ultimo, la circolare Inps n. 58/2023 passa in rassegna le modalità di esposizione nel flusso UniEMens, ribadendo anche in questo caso che il periodo entro cui poter conguagliare le somme pregresse (e riferite a periodi a partire dal 1° luglio 2022) sarà quello compreso tra luglio 2023 ed ottobre 2023 (da intendersi come mesi di competenza dei flussi).



Vista la rilevanza della tematica, seguiranno ulteriori approfondimenti nelle riviste del Gruppo Euroconference.





# Natura del trattamento retributivo per il lavoro straordinario di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 maggio 2023, n. 13245, ha stabilito che in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l'erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c. e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in *peius* neppure da parte della contrattazione collettiva.

Seminario di specializzazione

## **COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE**

accedi al sito >